

44

Elenchi telefonici: semplificate le procedure per i “categorici” 14 luglio 2005 (*)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 129, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) che, in attuazione della disciplina comunitaria e in particolare della direttiva comunitaria n. 2002/58/Ce, ha individuato nella “mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali” la finalità primaria degli elenchi telefonici;

Visto il provvedimento del 23 maggio 2002⁽¹⁾ e del 15 luglio 2004⁽²⁾ con il quale questa Autorità ha segnalato e prescritto a tutti gli operatori le garanzie necessarie per trattare dati personali al fine di formare i nuovi elenchi telefonici e prestare i servizi di informazione all'utenza;

Viste le note pervenute da vari soggetti che intendono pubblicare elenchi telefonici organizzati per categorie merceologiche/professionali (*cd.* elenchi “categorici”), con le quali è stato chiesto al Garante di fornire un chiarimento in ordine all'applicabilità o meno a tali elenchi categorici della disciplina contenuta nell'art. 129 del Codice, nonché delle prescrizioni riportate nei predetti provvedimenti dell'Autorità del 23 maggio 2002 e del 15 luglio 2004;

Considerata la particolare complessità ed onerosità delle procedure necessarie per adempiere all'obbligo di informativa (art. 13 del Codice) in relazione ai dati raccolti presso terzi concernenti tutti gli interessati che verranno inseriti negli elenchi *cd.* categorici, e rilevato che l'informativa resa in questo caso secondo le ordinarie modalità comporterebbe un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato (art. 13, comma 5, lett. c), del Codice), visto anche il numero particolarmente elevato di interessati, in particolare di soggetti imprenditoriali e di liberi professionisti, che dovrebbero essere altrimenti informati singolarmente;

Ritenuta la necessità di prescrivere ai titolari del trattamento interessati in quanto editori di elenchi categorici, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c) e 13, commi 4 e 5, lett. c) del Codice, le misure che devono essere da essi adottate con particolare riferimento, rispettivamente, alle modalità di acquisizione ed inserimento dei dati personali e all'informativa;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO CHE:

- gli elenchi “categorici” hanno carattere commerciale e promozionale, contenendo varie informazioni relative allo svolgimento delle attività economiche ed equiparate dei soggetti interessati, in particolare aziende, professionisti, esercizi commerciali ed enti;
- le specifiche finalità di tali elenchi non sono interamente riconducibili a quelle degli elenchi “alfabetici” del servizio universale contenenti i dati degli abbonati ai servizi di telefonia fissa e mobile, il cui scopo, secondo quanto previsto dalla nuova disciplina in fase di attuazione, è invece quello di consentire la “mera ricerca del-

(*) [doc. web n. 1151640]

(1) [doc. web n. 1032397]

(2) [doc. web n. 1032381]

- l'abbonato per comunicazioni interpersonali" (art. 129, comma 2, del Codice);
- agli elenchi "categorici" non si applicano, quindi, le prescrizioni contenute nel provvedimento adottato dal Garante il 15 luglio 2004 ai sensi dell'art. 129 del Codice, e che per la loro formazione i soggetti che trattano i dati destinati a figurare nei medesimi elenchi possono utilmente applicare, in conformità alle prescrizioni di legge, la previsione di carattere generale che permette di prescindere dal consenso dei soggetti interessati in quanto il trattamento "riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche" (art. 24, comma 1, lett. d), del Codice);
 - la pubblicazione degli elenchi "categorici" deve comunque rispettare gli altri obblighi e diritti in materia di protezione dei dati personali;
 - tale rispetto deve riguardare anche: a) la necessaria completezza dei dati relativi ad interessati compresi nelle categorie che verranno riportate, a seconda dei casi, nelle distinte tipologie di elenchi pubblicati; b) la necessità che gli elenchi "categorici", ove formati attingendo alla base di dati unica di cui all'allegato II del predetto provvedimento del 15 luglio 2004, non comprendano gli estremi identificativi di soggetti che abbiano eventualmente chiesto di non figurare nei predetti elenchi "alfabetici" (essendosi anche avvalsi del modello di informativa di cui all'allegato IV del medesimo provvedimento o, comunque, in altra forma), fermo restando che tale esclusione non fa venir meno il predetto requisito della completezza;
 - l'art. 13, comma 5, del Codice prevede che il Garante, con esclusivo riferimento al caso in cui i dati siano raccolti presso terzi, anziché presso i diretti interessati, può disporre l'"esonero" in tutto o in parte dall'obbligo dell'informativa o altra soluzione equipollente, qualora l'informativa con modalità ordinarie comporterebbe un impiego di mezzi che il Garante dichiara manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; rilevato che tale manifesta sproporzione può essere ravvisata dal Garante sia caso per caso, sia, come rilevato con deliberazione del 26 novembre 1998⁽¹⁾ (pubblicata nel *Bollettino* ufficiale del Garante "Cittadini e Società dell'Informazione", 1998, anno II, n. 6, p. 81), "in riferimento a settori o tipi di trattamento";
 - ritenuto che, in base agli atti acquisiti, la singola informativa da parte di ciascun titolare comporterebbe un impiego di mezzi sproporzionato rispetto al diritto tutelato (art. 13, comma 5, del Codice), stanti, nel caso di specie, le varie operazioni di distinti soggetti che dovrebbero effettuare, con riferimento a più interessati, informative aventi caratteristiche omogenee;
 - è tuttavia necessario assicurare un'informativa generale comunque adeguata, prescrivendo in questa sede ai soggetti interessati una misura appropriata ai sensi del medesimo art. 13, comma 5, consistente nelle informative di cui al seguente dispositivo;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai titolari del trattamento di dati personali connessi all'edizione e pubblicazione di elenchi categorici di conformare il medesimo trattamento agli obblighi e ai diritti richiamati in motivazione, in particolare per quanto riguarda: 1) la necessaria completezza dei dati relativi ad interessati compresi nelle categorie che verranno riportate, a seconda dei casi, nelle distinte tipologie di elenchi pubblicati; 2) la necessità che gli elenchi "categorici", ove formati attingendo alla base di dati unica di cui all'allegato II del predetto provvedimento del 15 luglio 2004, non comprendano gli estremi identificativi di soggetti che abbiano eventualmente chiesto di non figurare nei predetti elenchi "alfabetici", essendosi anche avvalsi del modello di informativa di cui all'allegato IV del medesimo provvedimento o, comunque, in altra forma;
- b) ai sensi dell'art. 13, commi 4 e 5, lett. c), del Codice autorizza ciascun titolare del trattamento di dati personali connessi all'edizione e pubblicazione di elenchi categorici, in relazione al caso in cui i dati personali siano raccolti non dall'interessato, ma presso terzi, anche in caso di estrazione dei dati dalla base di dati unica di cui all'allegato II al provvedimento del Garante del 15 luglio 2004, ad effettuare l'informativa prevista dal medesimo art. 13, comma 1, mediante pubblicazione di almeno un avviso da pubblicarsi, a

(1) [doc. web n. 39624]

cura di ciascun titolare, nei mesi di settembre e ottobre 2005, su almeno tre quotidiani ad ampia diffusione nazionale e con dimensioni non inferiori a 1/4 di pagina, con tenore e modalità che la rendano facilmente leggibile. L'informativa -da trasmettere a questa Autorità allegando copia dell'inserzione- dovrà altresì figurare in una chiara avvertenza inserita, con evidenza, nella parte iniziale dell'elenco categorico cartaceo, oppure pubblicato con modalità elettroniche. In entrambi i casi, l'informativa dovrà comprendere, oltre che agli elementi indicati all'art. 13 del Codice, un riferimento alla disciplina applicabile agli elenchi categorici, nonché alle peculiari garanzie operanti, anche per gli elenchi categorici, in caso di comunicazioni di carattere commerciale nei modi di cui all'art. 130 del Codice (uso di sistemi automatizzati di chiamata; posta elettronica; *telefax*, messaggi del tipo *Mms* o *Sms* o di altro tipo).

Roma, 14 luglio 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

45

Ricette mediche, tessera sanitaria e monitoraggio della spesa

21 luglio 2005 (*)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la normativa internazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, la direttiva n. 95/46/Ce del 24 ottobre 1995;

Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Visto l'articolo 50, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

Nel quadro della problematica riguardante il monitoraggio della spesa sanitaria lo schema di decreto in esame, trasmesso dal Ministro dell'economia e delle finanze per il prescritto parere, concerne il particolare profilo dell'approvazione del protocollo riguardante i dati rilevati dalle ricette mediche (e comunicati, per il tramite del medesimo Ministero, al Ministero della salute e alle regioni), nonché le modalità della loro trasmissione.

OSSERVA:

Lo schema precisa, nel preambolo, che i dati in questione, utilizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai soli fini di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione dei servizi sanitari, possono essere trattati dal medesimo Ministero "per scopi statistici ed altri compiti istituzionali solo in forma anonima, eliminato ogni riferimento ad informazioni che rendono identificabili gli interessati, come il codice fiscale, il codice a barre della tessera sanitaria e il numero progressivo regionale delle ricette".

In coerenza con tale precisazione, lo schema aggiornato di decreto prevede che i dati trasmessi dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero della salute, all'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e alle regioni abbiano le stesse caratteristiche di anonimato di quelli detenuti e comunicati dal medesimo Ministero (dati anonimi, privi di ogni riferimento ad informazioni che rendono identificabili gli interessati, quali il codice fiscale e il codice a barre della tessera sanitaria).

Conseguenti precisazioni sono state opportunamente apportate nel disciplinare tecnico allegato allo schema di decreto.

(*) [doc. web n. 1151167]

Le previsioni dello schema di decreto risultano in linea con le finalità statistiche dell'utilizzo di tali dati da parte delle amministrazioni destinatarie della comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando che le aziende sanitarie locali e le altre strutture sanitarie autorizzate potranno utilizzare le informazioni per lo svolgimento, in conformità alla legge, delle proprie attività istituzionali, ivi compresa la verifica di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie.

Ciò premesso, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

esprime parere favorevole sullo schema di decreto.

Roma, 21 luglio 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

46

Uso delle impronte digitali per i sistemi di rilevamento delle presenze nei luoghi di lavoro 21 luglio 2005 (*)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminata la richiesta di verifica preliminare presentata da Landini S.p.A. ai sensi dell'art. 17 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), relativa al trattamento di dati personali biometrici al fine di verificare le presenze sul luogo di lavoro dei dipendenti;

Visti gli elementi acquisiti a seguito degli accertamenti avviati ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettere a), del Codice;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

1. Trattamento di dati personali biometrici nel rapporto di lavoro con finalità di verifica della presenza dei dipendenti

Landini S.p.A., industria di coperture in fibrocemento e metalliche che occupa circa trecento dipendenti, ha presentato a questa Autorità una richiesta di verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice, relativa al trattamento di dati biometrici dei propri dipendenti finalizzato ad accertarne la presenza sul luogo di lavoro e commisurare, così, la retribuzione ordinaria e straordinaria da corrispondere.

Il funzionamento di questo sistema presuppone una fase di raccolta di dati biometrici (*cd. enrollment*) nella quale la società, avvalendosi di apparecchiature elettroniche dotate di lettore di impronte digitali e di apposito *software*, trasformerebbe l'immagine di una porzione dell'impronta digitale dei lavoratori in un codice numerico, associandolo a ciascun lavoratore con la sua memorizzazione nel sistema informativo aziendale (senza sottoporlo a cifratura o ad altre tecniche equivalenti). Tale codice verrebbe utilizzato quale termine di paragone dei codici numerici ricavati dalla lettura delle (parti di) impronte digitali dei lavoratori, rilevate, in occasione di ciascun ingresso e uscita dal luogo di lavoro, attraverso lettori dislocati in diverse aree dell'azienda e connessi al relativo sistema informativo.

Il trattamento dei dati biometrici non perseguirebbe altra finalità che quella ora descritta. Stando alle dichiarazioni rese dalla società titolare del trattamento (e dal produttore del sistema), una volta terminata la fase di enrollment, non vi sarebbe ulteriore memorizzazione dell'impronta digitale. Ad avviso della società, non sarebbe possibile, inoltre, risalire all'impronta stessa a partire dal codice numerico generato.

Il trattamento di dati biometrici viene giustificato dall'esigenza di prevenire alcune condotte, anche abusive, da parte di alcuni dipendenti (consistenti nello scambio dei *badge*) e lo smarrimento delle tessere magnetiche attualmente in uso; viene quindi ritenuto che il trattamento dei dati biometrici consentirebbe di ovviare a tali inconvenienti, assicurando un grado elevato di certezza nell'identificazione dei lavoratori.

(*) [doc. web nn. 1150679,
vers. EN 1166892]

Stando alle dichiarazioni rese, verrebbe comunque assicurato ai lavoratori che siano impossibilitati a partecipare all'enrollment (in ragione delle proprie caratteristiche fisiche) o che non intendano acconsentire al trattamento, di attestare la propria presenza sul luogo di lavoro mediante l'apposizione della propria sottoscrizione in un registro delle presenze ubicato presso l'ufficio del personale con riconoscimento "a vista" o, ancora, ricorrendo ad altri "sistemi convenzionali".

2. Trattamento di dati biometrici e applicabilità della disciplina di protezione dei dati personali

Il caso sottoposto alla verifica preliminare di questa Autorità integra un'ipotesi di trattamento di dati personali.

I dati biometrici che verrebbero rilevati nel caso di specie (porzione dell'impronta digitale) sono informazioni ricavate dalle caratteristiche fisiche di interessati che si vorrebbero identificare in modo univoco, mediante un modello di riferimento (*template*). Quest'ultimo consiste nell'insieme di valori numerici ricavati, attraverso funzioni matematiche, dalle caratteristiche individuali sopra indicate, preordinati all'identificazione personale attraverso opportune operazioni di confronto tra il codice numerico ricavato ad ogni accesso e quello originariamente raccolto.

Sia le impronte dattiloscopiche (*cf. Prov. Garante* 19 novembre 1999⁽¹⁾, in *Boll.* n. 10, p. 68), ancorché raccolte in modo parziale e solo ai fini del completamento della fase dell'enrollment, sia i codici numerici successivamente utilizzati per le descritte operazioni di confronto, in quanto informazioni riferibili ai singoli lavoratori, sono dati personali (art. 4, comma 1, lett. *b*), del Codice). Ne discende, pertanto, l'applicazione della disciplina contenuta nel Codice, così nella fase dell'enrollment, come pure in relazione alle successive operazioni di confronto (con il correlato tracciamento degli orari di ingresso/uscita dal luogo di lavoro).

3. Qualità dei dati, misure di sicurezza e informativa rispetto al trattamento dei dati biometrici

Con riguardo al principio di qualità dei dati, dall'istruttoria svolta emergono perplessità in ordine al corretto funzionamento del sistema che si intende installare.

Allo stato, non risultano documentati i presupposti per un elevato grado di affidabilità del sistema medesimo, tanto che è stata programmata una fase di prova per testarne l'affidabilità. La società non è inoltre in grado, al momento, di indicare il livello della sua accuratezza ricorrendo ai parametri tecnici idonei ad individuare i "falsi negativi" (*Frr-False Rejection Rate*) e i "falsi positivi" (*Far-Fake Acceptance Rate*). I sistemi di rilevazione di dati come quelli in esame devono invece offrire una rigorosa garanzia di affidabilità ed integrità dei dati, anche sulla base di certificazioni od omologazioni dei dispositivi che tengano eventualmente conto delle valutazioni di comitati tecnici indipendenti.

Inoltre, dagli elementi forniti non è possibile ricavare con certezza se siano adeguate le misure di sicurezza predisposte a protezione della rete di comunicazione elettronica sulla quale i dati biometrici sono trasmessi dai singoli lettori al sistema centralizzato di acquisizione dati. A tale proposito, una misura opportuna da parte del titolare del trattamento consisterebbe ad esempio nell'utilizzo di chiavi di cifratura dei dati biometrici, indicato anche a livello europeo (*v. ad es.*, il *Documento di lavoro sulla biometria* del Gruppo per la tutela dei dati personali di cui all'art. 29 della direttiva n. 95/46/Ce del 1° Agosto 2003 (punto 3.6), in <http://europa.eu.int/...pdf>).

Anche l'informativa predisposta non risulta adeguata rispetto al trattamento che si intende porre in essere: come detto, dalle dichiarazioni acquisite emerge che, i lavoratori sarebbero liberi di aderire o meno al sistema di rilevazione delle presenze basato sull'utilizzo di dati biometrici; strumenti alternativi sarebbero previsti anche per i lavoratori impossibilitati, per ragioni fisiche, a registrare le presenze mediante l'impiego del sistema biometrico.

(1) [doc. web n. 42058]

Tali dichiarazioni, però, non trovano conferma nell'informativa predisposta per gli interessati, secondo la quale il conferimento dei dati, ivi compresi i dati biometrici (espressamente richiamati sotto la voce *"ulteriori specificazioni particolari"*), avrebbe natura obbligatoria. Ciò, ha rilievo anche per la circostanza che il sistema potrebbe operare (con riguardo all'enrollment e ai successivi accessi nei luoghi di lavoro) solo con l'attiva collaborazione personale dei lavoratori interessati, i quali dovrebbero rendersi così disponibili —in assenza di una disposizione di legge che lo imponga ed impregiudicati i profili eventualmente connessi al coinvolgimento delle rappresentanze sindacali— a sottoporre una parte del proprio corpo alle operazioni necessarie per la rilevazione biometrica.

Manca, inoltre, nell'informativa ogni riferimento a tecniche alternative per la rilevazione delle presenze, contravvenendosi, così, all'art. 13 del Codice secondo il quale è necessario che le informazioni da rendere agli interessati enuncino chiaramente tutte le modalità impiegate nel trattamento e la tipologia di dati personali utilizzati per ciascuna di esse.

4. Dati biometrici e principi di protezione dei dati personali: finalità, necessità e pertinenza

Se le ragioni illustrate denotano più di un rilievo in ordine al sistema di rilevazione in esame, la sua liceità deve essere verificata altresì, sotto altri profili concernenti i principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza, nonché di qualità dei dati (artt. 3 e 11 del Codice; art. 6, direttiva n. 95/46/Ce).

A questo proposito, se pure rientra tra le legittime facoltà del datore di lavoro sovrintendere all'esecuzione della prestazione lavorativa (art. 2094 c.c.) verificando le presenze dei dipendenti e il rispetto dell'orario di lavoro anche ai fini del calcolo della retribuzione, ad esempio attraverso badge, non risulta documentato che il trattamento di dati biometrici in esame (con particolare riguardo all'impronta digitale) sia conforme ai principi di necessità e proporzionalità.

L'utilizzo di tali dati in luoghi di lavoro può essere giustificato in casi particolari, in relazione alle finalità e al contesto in cui essi sono trattati (ad esempio, accessi a particolari aree dell'azienda per le quali debbano essere adottati livelli di sicurezza particolarmente elevati in ragione di specifiche circostanze o attività ivi svolte), oppure per finalità di sicurezza del trattamento di dati personali (v. Allegato B) al Codice).

Non può invece ritenersi lecito un uso generalizzato e incontrollato dei medesimi dati, specie se si tratta di impronte digitali per le quali occorre anche prevenire eventuali utilizzi impropri e possibili abusi.

Considerata l'utilizzabilità di idonee modalità alternative per un accertamento parimenti rigoroso dell'identità personale, ma meno problematiche per la dignità stessa dei lavoratori interessati (art. 2 del Codice, modalità di cui non è stata rappresentata l'inefficacia nel caso di specie), l'illustrata finalità di computo dell'orario di lavoro in un'azienda come quella istante non risulta, dagli atti, legittimare la rilevazione di impronte digitali le quali sono comunque associate, contrariamente a quanto rilevato dall'istante, ai relativi interessati.

Al di là dei controlli ordinari e a campione circa la presenza dei lavoratori alle uscite e nei luoghi di lavoro, peraltro di agevole accertamento, non è stata dimostrata l'inefficacia, nel caso di specie, di misure che (senza ricorrere al trattamento di dati biometrici, nel rispetto dell'art. 3 del Codice) possono comunque contenere significativamente il rischio di pratiche abusive.

Il titolare del trattamento, per verificare la puntuale osservanza dell'orario di lavoro da parte dei lavoratori, impedendo in pari tempo condotte abusive dei medesimi, può disporre di altri sistemi meno invasivi della sfera personale, della libertà individuale e che non coinvolgano il corpo del lavoratore —aspetti entrambi costitutivi della dignità personale, a presidio della quale sono dettate le discipline di protezione dei dati personali (art. 2 del Codice)—.

Il trattamento in esame deve ritenersi sproporzionato anche in considerazione delle

modalità tecniche prefigurate (centralizzazione dei codici identificativi derivati dall'esame del dato biometrico), ben potendosi adottare, anche da questo punto di vista, misure tecnologiche meno invasive. Infatti, anche a mente della disposizione contenuta nell'art. 3 del Codice, è da ritenere comunque preferibile, laddove sia ammesso il ricorso a dati biometrici, la memorizzazione del codice identificativo su un supporto che resti nell'esclusiva disponibilità dell'interessato (una volta completato il *cd. enrollment*), piuttosto che la registrazione dello stesso a livello centralizzato nel sistema informativo aziendale (con conseguenti più gravi ripercussioni per i diritti individuali in caso di violazione delle misure di sicurezza, di accessi di persone non autorizzate o, comunque, di abuso delle informazioni memorizzate, anche ad opera di terzi).

In conformità con il quadro comunitario (il quale prescrive, non a caso, che i trattamenti di dati che comportano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, come quello in esame, siano consentiti solo in presenza di una verifica preliminare volta ad appurare la liceità e correttezza del trattamento e ad impartire misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati: art. 20 direttiva n. 95/46/Ce; art. 17 del Codice), deve pertanto riscontrarsi l'assenza nel caso di specie nei presupposti di legge per un trattamento di dati corrispondenti ad impronte digitali.

In conclusione, il trattamento oggetto di richiesta non può ritenersi lecito, nei termini di cui in motivazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3, 11, 17 e 154, comma 1, lett. *d*) del Codice dichiara che il trattamento che Landini S.p.A. intenderebbe effettuare non risulta lecito, nei termini di cui in motivazione, e ne vieta pertanto lo svolgimento se effettuato per le finalità e con le modalità ivi descritte.

Roma, 21 luglio 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

47

Portfolio: garanzie nei processi formativi degli alunni 26 luglio 2005 (*)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la normativa internazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali (direttiva n. 95/46/Ce), anche in relazione agli articoli 2, 10, 11 e 33 della Costituzione;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il d.lg. 19 aprile 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della l. 28 marzo 2003, n. 53);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

CONSIDERATO:

1. Premessa

La riforma della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione -scuola primaria e scuola secondaria di primo grado- ha introdotto la redazione di un documento di valutazione ed orientamento, denominato "Portfolio (o cartella) delle competenze individuali", da redigere singolarmente per ciascun alunno.

Il Portfolio documenta nei predetti cicli di istruzione i processi formativi degli alunni e ne accompagna in tali ambiti il percorso scolastico illustrando in un unico contesto, come strumento didattico, la formazione, l'orientamento e i progressi educativi.

La normativa di riferimento (d.lg. 19 aprile 2004, n. 59) prevede a tal fine una documentazione sistematica anche degli elaborati degli alunni, volta a comprendere ed interpretare i loro interessi, le attitudini, i comportamenti e le aspirazioni personali.

Il Portfolio è compilato e aggiornato (nella scuola d'infanzia) dai docenti di sezione, ovvero (nella scuola primaria e secondaria di primo grado) dal docente coordinatore-tutor dell'alunno in collaborazione con altri docenti, alunni e loro genitori, i quali possono apportarvi alcune annotazioni (allegati A, B) e C) del citato decreto).

Il Garante ha ricevuto reclami e segnalazioni di genitori di alunni che lamentano possibili violazioni della riservatezza derivanti dalle modalità con cui istituti scolastici pubblici e privati trattano dati di carattere personale in relazione al Portfolio.

Rispondendo alla richiesta dell'Autorità (nota del 31 maggio 2005), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca-Dipartimento per l'istruzione (lettera del 20 giugno 2005) ha fornito alcune informazioni.

Il Ministero ha anche convenuto sulla necessità di raccogliere nel Portfolio "dati perso-

(*) G.U. 8 agosto 2005,
n. 183
[doc. web n. 1155253]

nali esclusivamente se pertinenti e non eccedenti e, nel caso dei dati sensibili, solamente se indispensabili per la valutazione e l'orientamento dell'alunno"; si è poi dichiarato disponibile ad inviare una nota esplicativa da far pervenire, tramite gli uffici scolastici regionali, a tutte le istituzioni scolastiche, affinché queste si conformino al Codice in materia di protezione dei dati personali nella compilazione e gestione del Portfolio.

A conclusione dell'esame preliminare dei reclami e delle segnalazioni, il Garante ritiene necessario prescrivere a tutti gli istituti scolastici di adottare alcune misure volte a favorire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, nonché della loro dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali (art. 2, comma 1, del Codice), considerata la quantità, la varietà e la delicatezza delle informazioni che possono essere inserite nel Portfolio e l'ingente numero dei minori e familiari interessati.

2. Le principali questioni

Le problematiche rappresentate al Garante riguardano la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali confluenti nel Portfolio, relativi al percorso scolastico e alla vita privata e sociale degli alunni.

Non è previsto, a livello nazionale, un modello tipo di Portfolio sul piano della forma e dei contenuti in dettaglio del documento.

Ciò determina la proliferazione di documenti molto diversi da scuola a scuola, come dimostrano alcuni modelli già esaminati dal Garante, nei quali è richiesto l'inserimento di tipologie di dati personali assai differenti (o è possibile inserirli o chiedere il loro inserimento) e nei quali l'alunno può illustrare rapporti interpersonali di natura privata e vicende familiari.

Dalle risposte fornite ad alcune delle domande proposte nei modelli esaminati (quali, ad esempio, l'indicazione dell'utilizzo della lingua madre solo nel paese di origine, la motivazione alla base di un trasferimento, anche di nazione, del bambino, la descrizione di particolari vicende che hanno caratterizzato il periodo post-natale), possono evincersi informazioni particolarmente delicate come lo stato di adozione di un minore, nei confronti delle quali l'ordinamento impone precise cautele (l. 4 maggio 1983, n. 184, in particolare art. 28).

In alcuni casi, sono richieste informazioni relative al profilo psicologico dell'alunno (descrizione di paure o disagi del minore), al suo stato di salute (notizie su particolari patologie sofferte, eventuali ricoveri ospedalieri), al suo credo religioso, all'ambiente sociale di estrazione (acquisizione di informazioni sui suoi familiari) e ad altri delicati aspetti della sfera privata e a quella di natura strettamente familiare.

La diversità dei modelli di Portfolio agevola, quindi, una più ampia annotazione di informazioni sensibili (che il Codice individua nei dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale: art. 4, comma 1, lett. d), del Codice).

3. Come trattare i dati personali

La compilazione e la tenuta del Portfolio determina un trattamento di dati personali. L'istituto scolastico frequentato dall'alunno ne è il titolare, stante l'autonomia funzionale, didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo ad esso riconosciuta (artt. 4, comma 1, lett. f) e 28 del Codice; d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275).

Tale trattamento deve rispettare le disposizioni del Codice e, in particolare, i principi di seguito richiamati. In caso di loro violazione, i dati personali trattati non possono essere utilizzati (art. 11, comma 2, del Codice).

Principio di finalità (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice)

Il trattamento di dati personali effettuato mediante il Portfolio è consentito solo per raggiungere le finalità individuate direttamente dalla predetta legislazione di riforma (d.lg. n. 59/2004 cit.), ovvero per valutare l'apprendimento e il comportamento degli studenti e per certificare le competenze da essi acquisite.

Non sono perseguibili ulteriori finalità attinenti, ad esempio, all'individuazione del profilo psicologico degli alunni o alla raccolta di informazioni sul loro ambiente sociale e culturale di provenienza.

Principio di necessità (art. 3 del Codice)

Laddove le finalità del Portfolio possono essere perseguite anche senza trattare dati personali, oppure dati identificativi, il trattamento deve riguardare solo dati anonimi (che non riguardano, cioè, interessati identificati o identificabili), oppure, rispettivamente, dati non identificativi (che permettono, cioè, di identificare direttamente un interessato).

Principio di proporzionalità (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice)

Quando, osservando il principio di necessità, si devono trattare dati personali, deve verificarsi in ogni singola fase del loro trattamento se, e come, determinate operazioni (di raccolta, esame, annotazione, eventuale registrazione, ecc.) siano effettivamente pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità di valutazione dell'alunno.

Principio di indispensabilità (art. 22, comma 3; aut. gen. nn. 2/2004 e 3/2004)

Particolare rigore deve essere osservato per quanto riguarda l'eventuale raccolta e registrazione di dati sensibili, i quali sono acquisibili, attraverso una valutazione obiettiva e selettiva, solo se realmente indispensabili per valutare il processo formativo.

4. Prescrizioni da osservare

Con il presente provvedimento, a garanzia degli interessati, il Garante prescrive ai titolari del trattamento di osservare, in attuazione dei predetti principi, anche le seguenti misure volte a conformare pienamente i trattamenti alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (art. 154, comma 1, lett. c), del Codice), invitando il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a recepire le prescrizioni medesime nella nota esplicativa che lo stesso si è riservato di far pervenire, tramite gli uffici scolastici regionali, a tutti gli istituti scolastici.

Ciascun istituto scolastico, in qualità di titolare del trattamento, deve attuare le seguenti misure:

Predisposizione del modello di Portfolio

Nel predisporre il modello di Portfolio, occorre adottare ogni opportuna soluzione per prevenire che vengano raccolti dati sensibili o che sono oggetto, nell'ordinamento, di particolari cautele (es., dati relativi allo stato di affidamento o di adozione), quando gli stessi non siano strettamente indispensabili per raggiungere le finalità di documentazione perseguite. Ciò, con particolare riferimento ai campi nei quali l'alunno potrebbe descrivere alcuni suoi rapporti interpersonali di natura privata o vicende familiari. I riferimenti a tali vicende sono del tutto eventuali nel Portfolio, che deve rimanere uno strumento didattico per favorire solo la personalizzazione dei processi formativi scolastici.

Informare gli interessati

Prima di consentire la compilazione del Portfolio, chi esercita la potestà sull'alunno deve essere informato specificamente in merito al trattamento dei dati personali.

Nell'informativa occorre indicare gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice e, in particolare, quali sono le finalità perseguite, se è necessario o facoltativo conferire i dati di natura personale, quali sono le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornirli, quali soggetti possono consultare il Portfolio e per quali scopi.

Istruzioni per la compilazione

L'istituto deve impartire idonee istruzioni ai docenti che sovrintendono alla compilazione del Portfolio, affinché adottino particolari cautele nel momento in cui inseriscono o

consentono di inserire dati personali, in particolare quelli particolarmente delicati o sensibili sopra evidenziati.

Presupposti per inserire dati sensibili

Per quanto riguarda i dati sensibili, alcuni presupposti giuridici per trattare i dati sono diversi a seconda che l'istituto scolastico sia di natura privata o pubblica.

Le istituzioni scolastiche private devono acquisire il consenso specifico, preventivo e scritto da parte degli esercenti la potestà; devono poi rispettare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali del Garante al trattamento dei dati sensibili (art. 26 del Codice e autorizzazioni nn. 2⁽¹⁾ e 3⁽²⁾ del 2004, rinvenibili anche sul sito www.garanteprivacy.it, efficaci sino al 31 dicembre 2005).

Le istituzioni scolastiche pubbliche non devono richiedere il consenso; devono invece indicare nell'atto di natura regolamentare che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2005, in conformità al parere del Garante, i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili in relazione alla tematica in esame (artt. 20 e 154 del Codice, *cf.* *Prov. Garante* del 30 giugno 2005⁽³⁾). Mancando un potere regolamentare in capo ai singoli istituti scolastici, e in relazione ai compiti attribuiti al Ministero (art. 75 l. 30 luglio 1999, n. 300), l'Autorità ha rivolto a quest'ultimo l'invito ad adottare uno schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili effettuato da parte di tutti gli istituti scolastici pubblici, da sottoporre al parere del Garante.

Designare gli incaricati

L'istituto deve designare i soggetti che possono accedere ai dati contenuti nel Portfolio quali incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento (artt. 30 e 29 del Codice).

Sicurezza dei dati

Occorre garantire che il trattamento dei dati in questione avvenga nel pieno rispetto delle misure di sicurezza prescritte direttamente dal Codice (artt. 31-36 e Allegato B)).

Garantire l'esercizio dei diritti

Va garantito l'esercizio da parte di tutti gli interessati (e in particolare degli esercenti la potestà), dei diritti individuati dal Codice (art. 7) e, in particolare, del diritto di chiedere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati (quando vi sia interesse), la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità di valutazione della formazione scolastica.

Breve conservazione dei dati

Occorre individuare brevi periodi di eventuale conservazione dei dati personali raccolti nel Portfolio, in modo tale che gli stessi siano conservati solo in una forma che consenta di identificare gli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati (art. 11, comma 1, lett. e), del Codice).

Rilascio all'interessato

Il Portfolio (alla stregua di quanto indicato negli allegati B) e C) al citato d.lg. n. 59/2004, secondo cui, nel passaggio al ciclo scolastico successivo, il Portfolio "si innesta su quello portato" dall'alunno) deve essere rilasciato allo studente alla fine del corso degli studi, affinché lo stesso lo consegna, solo ove ciò sia previsto, al nuovo istituto scolastico.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

- a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive agli istituti scolastici di adottare le misure necessarie ed opportune indicate in motivazione, al fine di conformare i trattamenti di dati alle vigenti disposizioni;
- b) dispone che copia del presente provvedimento sia inviata al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca-Dipartimento per l'istruzione, anche per il seguito indicato in motivazione;

(1) [doc. web n. 1037043]
vers. EN n. 1115285]

(2) [doc. web n. 1037047]
vers. EN n. 1113111]

(3) [doc. web n. 1144445]

c) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.

Roma, 26 luglio 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

48

Procreazione assistita - Registro nazionale delle strutture sanitarie 26 luglio 2005 (*)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministro della salute;

Vista la normativa internazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, la direttiva n. 95/46/Ce del 24 ottobre 1995;

Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita";

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il Ministro della salute ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di decreto recante l'istituzione del registro nazionale delle strutture autorizzate ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito delle tecniche medesime, da adottare in attuazione dell'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

Il parere tiene conto degli elementi di valutazione forniti dal Ministero della salute a seguito dei quali, il 20 luglio u.s., è stato sottoposto per l'esame un nuovo schema di decreto.

OSSERVA:

Lo schema attua la legge n. 40/2004 nella parte in cui istituisce il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati (art. 11, comma 1, l. n. 40/2004).

Responsabile dell'attuazione e del funzionamento del registro sarà l'Istituto superiore di sanità, indicato espressamente nello schema quale titolare del trattamento dei dati personali che vi saranno registrati (artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, dello schema).

Per quanto riguarda dati personali relativi a soggetti identificati o identificabili, lo schema prevede che nel registro siano registrati solo dati personali relativi alle strutture autorizzate all'applicazione delle predette tecniche, necessari al loro censimento, e quelli concernenti le relative autorizzazioni di legge, il cui conferimento è obbligatorio.

(*) [doc. web n. 1151435]

Al riguardo, non vi sono rilievi di fondo da formulare (artt. 18 e 19 del Codice; art. 11, comma 1, l. n. 40/2004; art. 1, commi 3 e 5, lett. a) e b), dello schema). È, peraltro, necessario specificare nell'allegato tecnico che il riferimento al personale operante presso le strutture ("personale medico", "personale laboratorio di biologia", "medico anestesista", "infermieristico", "amministrativo") attiene solo al dato numerico, non dovendo essere indicati in questa sede anche i dati identificativi dei singoli dipendenti interessati (all. 1, "set anagrafico della struttura"). Ciò, in linea con quanto previsto nell'allegato 2, che contiene anch'esso solo dati anonimi numerici.

Lo schema prevede, inoltre, che possano essere raccolti, comunicati o diffusi anche altri dati, relativi alle coppie che accedono alle predette tecniche, agli embrioni ed ai nati. Si tratta, però, solo di dati in forma anonima anche aggregata, e di eventuali altri dati raccolti in via sperimentale, ma anch'essi solo anonimi (art. 11, comma 3, l. n. 40/2004; artt. 3, 11 e 22, comma 3, del Codice; settimo periodo del preambolo, art. 1, commi 3 e 5, lett. c), e all. 2 dello schema).

Anche a tale riguardo non vi sono rilievi generali da formulare. Risulta, peraltro, necessario coordinare sul piano formale il settimo e l'ottavo periodo del preambolo del decreto, inserendo anche in quest'ultimo periodo, dopo la parola "dati", le parole "anonimi anche aggregati",.

Riservandosi di valutare le modalità di raccolta e di conservazione dei dati nel registro, l'individuazione dei soggetti autorizzati alla consultazione dei dati registrati e le relative modalità di accesso, in occasione dell'ulteriore parere da formulare su un altro provvedimento di cui è prevista l'adozione (art. 4 dello schema), il Garante esprime parere favorevole sull'odierno schema di decreto, a condizione che vengano apportate le modifiche sopra indicate.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

esprime parere favorevole nei termini di cui in motivazione.

Roma, 26 luglio 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli